

Versione anonimizzata

Traduzione

C-279/24 - 1

Causa C-279/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

8 aprile 2024

Ricorrente:

AY

Resistente:

Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG

L'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria), in qualità di giudice di cassazione [OMISSIS], nella causa della parte ricorrente AY [OMISSIS] contro la parte resistente Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG, [OMISSIS] Vienna 1, [OMISSIS], avente ad oggetto un risarcimento danni dell'importo di EUR 140 271,10 [OMISSIS], a seguito del ricorso straordinario per cassazione (Revision) proposto dalla parte ricorrente avverso la sentenza del 16 giugno 2023 dall'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), giudice d'appello, 3 R 10/23x-70, con la quale veniva confermata la sentenza del 18 novembre 2022 dello Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), 12 Cg 12/20i-62, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

I. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, in forza dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli effetti giuridici degli ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati, in virtù di un rapporto commerciale continuativo, da un consumatore residente nello Stato A (nel caso in esame, l'Italia) a una banca stabilita nello Stato B (nel caso in esame, l'Austria) debbano essere valutati ai sensi della normativa risultante dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I»), qualora le condizioni per l'applicazione di detta disposizione sussistessero al momento dell'effettuazione dei singoli ordini, ma non della costituzione del rapporto commerciale e le parti avessero scelto in questo momento, in forza dell'articolo 3 del regolamento Roma I, la legge dello Stato B con riguardo all'intero rapporto.

2. Qualora venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:

Se la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I trovi applicazione nel caso in cui una banca provvede, sulla base di un contratto, all'apertura di conti a favore di un consumatore residente in un altro Stato membro e successivamente, sulla base di ordini effettuati da detto consumatore, all'acquisto, per conto di quest'ultimo, di prodotti finanziari imputati a detti conti, essendo consentito al consumatore di effettuare gli ordini (anche) attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

3. Qualora vengano fornite una risposta affermativa alla prima questione e una risposta negativa alla seconda questione: Se la scelta della legge applicabile effettuata prima che siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento Roma I debba considerarsi abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [OMISSIS], una volta soddisfatte tali condizioni, qualora non venga fatto riferimento agli effetti giuridici dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

II. [OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

Motivazione:

I. Fatti:

- 1 Grazie alla sua esperienza professionale, il ricorrente, residente in Italia, ha acquisito una profonda conoscenza delle operazioni finanziarie, nonché del mercato finanziario e dei capitali. Nel caso di specie, tuttavia, egli non agiva per uno scopo riconducibile alla sua attività professionale o commerciale. Nel 2013 apriva un deposito titoli e un conto corrente presso la banca resistente, stabilita in Austria. A tal fine, il ricorrente si recava presso una filiale della resistente in Austria, grazie a un contatto fornitogli da una persona proveniente dal suo ambiente professionale. In seguito, il ricorrente trasmetteva dall'Italia una richiesta di apertura del conto dallo stesso sottoscritta, nonché il «profilo cliente» richiesto dalla banca.

2

- 2 In qualità di cliente privato, il ricorrente optava per le cosiddette «operazioni senza consulenza». La «richiesta di apertura» da lui sottoscritta contemplava la seguente clausola:

«Io (Noi) prendo/prendiamo atto e accetto/accettiamo le “Condizioni generali di contratto per i servizi bancari”, nonché le “Condizioni speciali per le operazioni su opzioni e futures in borsa e fuori borsa” e la “Panoramica degli interessi e delle condizioni”, nella loro rispettiva versione vigente, alla base del nostro rapporto commerciale attuale e futuro».

- 3 Le «Condizioni generali di contratto per i servizi bancari» precedentemente consegnategli contenevano la seguente clausola:

«A tutti i rapporti intercorrenti tra il cliente e l'istituto di credito si applica la legge austriaca».

- 4 Nel corso del rapporto commerciale, il profilo del cliente del ricorrente veniva più volte aggiornato. In ogni caso, egli continuava ad optare specificamente per le «operazioni senza consulenza» al fine di essere libero di effettuare i propri investimenti in base alle proprie idee e senza la previa consulenza della resistente.

- 5 Nel settembre 2015 e nel giugno 2016, il ricorrente sottoscriveva, tramite la resistente, titoli di debito non garantiti (*exchange traded notes*; in prosieguo: le «ETN»), che quindi vendeva nel luglio 2016, conseguendo un guadagno. Nemmeno su tali operazioni il ricorrente richiedeva una consulenza, avendo deciso in autonomia sulla base di informazioni tratte da un articolo di giornale.

- 6 Nell'ottobre 2016 si svolgeva a Padova un evento organizzato da una società italiana, al quale partecipavano investitori istituzionali e privati, incluso il ricorrente. L'amministratore delegato della società presentava, in particolare, un fondo il cui portafoglio comprendeva i suddetti titoli di debito. All'evento era presente anche un dipendente della banca resistente, il quale non promuoveva il fondo menzionato, né altri strumenti finanziari, limitandosi invero a presentare la resistente.

- 7 Dall'ottobre 2017 al febbraio 2018, il ricorrente sottoscriveva di propria iniziativa ulteriori titoli di debito (ETN) tramite la resistente, effettuando gli ordini per telefono o via e-mail. L'evento dell'ottobre 2016 non aveva avuto alcun effetto sulle sue decisioni di acquisto. Inoltre, nell'ottobre 2017, il ricorrente acquistava tramite la resistente, con un ordine scritto, quote del fondo presentato nel corso di detto evento. Il rispettivo prospetto informativo per i clienti era disponibile sul sito Internet della resistente.

- 8 La banca resistente continuava a non fornire alcun servizio di consulenza (anche) dal 2017, trattandosi ancora di «operazioni senza consulenza», come espressamente richiesto dal ricorrente. Tra le parti è pacifico che l'acquisto sia stato effettuato in virtù di un «contratto di commissione». Ad avviso del Collegio,

si intende che la banca abbia acquistato i prodotti finanziari per conto del ricorrente, accreditandoli sul deposito titoli tenuto presso la banca stessa.

II. Domande e argomenti delle parti:

- 9 Il **ricorrente** lamenta di aver subito una perdita finanziaria in conseguenza dell'acquisto di titoli di debito e di quote di fondi a partire dal 2017 e chiede alla resistente un risarcimento di EUR 140 271,10 a causa di errori nella consulenza e nell'informazione [OMISSIS]. La resistente avrebbe diretto le proprie attività verso l'Italia. La scelta della legge austriaca sarebbe illecita, «soprattutto perché le disposizioni italiane del Codice civile e del CDC (articolo 67 octiesdecies del codice italiano del consumo) sono significativamente più favorevoli rispetto alle corrispondenti disposizioni di diritto austriaco». La resistente avrebbe violato gli obblighi di informazione «ai sensi del decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), articoli 21 e 23». In caso di violazione degli obblighi precontrattuali e di informazione ai sensi di dette disposizioni, il contratto sarebbe nullo.

In sintesi, la **resistente** replicava che la legge austriaca dovesse essere applicata in forza di una scelta validamente effettuata. Il ricorrente non avrebbe fruito di alcuna consulenza in materia di investimenti, avendo invece optato per le «operazioni senza consulenza». La resistente avrebbe esclusivamente dato esecuzione alle singole operazioni commissionate. L'investimento sarebbe stato «appropriato» per il ricorrente. La resistente non sarebbe pertanto responsabile ai sensi della normativa austriaca.

III. Fasi del procedimento:

- 10 I **giudici dei gradi precedenti** respingevano la domanda, ritenendo che fosse applicabile la legge austriaca in forza dell'accordo sulla scelta della legge. Il deposito titoli e il conto di regolamento del ricorrente erano tenuti presso la resistente in Austria. In qualità di cliente «senza consulenza» in Italia non avrebbe fruito di alcuna consulenza in materia di investimenti né di altri servizi da parte della resistente. La scelta della legge effettuata sarebbe «lecita anche ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I». Nei confronti di un cliente «senza consulenza» la resistente sarebbe tenuta, ai sensi della normativa austriaca, ad effettuare esclusivamente una «valutazione di appropriatezza» ai sensi dell'articolo 45 del Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (legge in materia di vigilanza sui valori mobiliari del 2007; in prosieguo, in breve: il «WAG 2007»; attualmente articolo 57 del Wertpapieraufsichtsgesetz 2018; in prosieguo, in breve: il «WAG 2018») – e non una valutazione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 44 del WAG 2007 (ora articolo 56 del WAG 2018) – con riguardo alla conoscenza e all'esperienza del ricorrente relativamente ai prodotti e a raccogliere le informazioni a ciò necessarie. La resistente non avrebbe violato alcun obbligo al riguardo e non sarebbe pertanto responsabile dei danni subiti dal ricorrente.

- 11 L’**Oberster Gerichtshof** (Corte suprema) è chiamato ora a decidere sul ricorso per cassazione proposto dal ricorrente, nel quale quest’ultimo sostiene, in sintesi, che la resistente, a seguito della presentazione svolta all’evento di Padova nell’ottobre 2016, avrebbe intensificato la commercializzazione in Italia, dirigendo quindi le proprie attività verso il mercato italiano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I. Successivamente a detto evento, il ricorrente avrebbe sottoscritto ulteriori titoli di debito e acquistato quote del fondo, chiedendo quindi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tali acquisti – realizzati a seguito dell’evento. La clausola di scelta della legge contenuta nelle condizioni generali sarebbe abusiva nei contratti con i consumatori a causa della mancanza di trasparenza e, di conseguenza, inapplicabile qualora il ricorrente in qualità di consumatore – come nel presente caso – non fosse stato informato della possibilità di avvalersi della protezione assicurata dalle disposizioni imperative della legge del paese di residenza abituale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I. Le norme austriache sarebbero significativamente meno favorevoli per il consumatore rispetto alle disposizioni della legge italiana. La deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I non sarebbe applicabile poiché la resistente avrebbe avuto un sito Internet in lingua inglese attraverso il quale il ricorrente, in qualità di consumatore italiano, sarebbe stato in grado di visualizzare tutti i movimenti del conto, stampare gli estratti conto e ottenere informazioni, pareri e analisi. Un siffatto servizio di investimento sarebbe stato fornito on-line in Italia – il suo Stato di residenza – senza la necessità della sua presenza fisica in Austria. Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I, i contratti di servizi finanziari conclusi con il ricorrente in qualità di consumatore sarebbero disciplinati dalla legge italiana.

IV. Basi giuridiche:

- 12 I considerando 7 e 25 del regolamento Roma I sono così formulati:

«(7) Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)

(...)

(25) I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. (...)».

13 Le disposizioni pertinenti del regolamento Roma I così recitano:

«Articolo 3

Libertà di scelta

1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. (...)

Articolo 6

Contratti conclusi da consumatori

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

(...)

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

(...).

14 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [OMISSIS]:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

- 15 L'articolo 879, paragrafo 3, dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale austriaco; in prosieguo: l'«ABGB») così dispone:

«Una clausola contrattuale che compare nelle condizioni generali o nei contratti di adesione e non prevede uno degli obblighi principali delle parti è automaticamente nulla se pregiudica gravemente una parte, tenendo conto di tutte le circostanze».

V. Questioni pregiudiziali:

- 16 Il ricorrente ha agito in qualità di consumatore sia all'atto della costituzione del rapporto commerciale sia nel momento dell'effettuazione degli ordini controversi miranti all'acquisto di prodotti finanziari. Tuttavia, come si preciserà nel prosieguo, le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento Roma I non sussistevano ancora all'atto della costituzione del rapporto commerciale, in quanto, in tale momento, la resistente non aveva ancora esercitato alcuna attività in Italia, né aveva diretto le sue attività verso detto paese. Ad avviso del Collegio remittente, da tale situazione sorgono tre questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione, le cui risposte possono portare a risultati diversi con riguardo alla legge applicabile.

1. Sulla prima questione:

- 17 1.1. In primo luogo, occorre chiarire se il venire ad esistenza delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I nel corso di un rapporto commerciale continuativo costituito anzitempo comporti l'applicabilità degli effetti giuridici di tale disposizione alle operazioni successive. In caso di risposta negativa, la legge austriaca dovrebbe essere comunque applicabile nel caso di specie in virtù della scelta della legge effettuata all'inizio del rapporto commerciale.
- 18 1.2. All'inizio del rapporto commerciale, le parti avevano validamente scelto la legge austriaca.
- 19 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Roma I, l'esistenza della scelta della legge doveva essere valutata in base alla legge austriaca e quindi, in particolare, all'articolo 879, paragrafo 3, dell'ABGB, il quale traspone l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE e deve quindi essere interpretato in conformità a detta direttiva. Tuttavia, né l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, né, di

conseguenza, l'articolo 879, paragrafo 3, dell'ABGB ostano alla validità della scelta della legge per i seguenti motivi:

- 20 È vero che una clausola rientrante nelle condizioni generali di contratto di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto controverso, è abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 quando induce in errore tale consumatore dandogli l'impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della tutela assicurata dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola (sentenza della Corte, C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation*, ECLI:EU:C:2016:612, punto 71), ossia quelle della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale (sentenza della Corte, C-821/21, *Club La Costa e a.*, ECLI:EU:C:2023:672, punto 72).
- 21 Tuttavia, ciò presuppone l'applicabilità dell'articolo 6 del regolamento Roma I. Eppure, tale non era il caso al momento della scelta della legge: il ricorrente si è recato presso una filiale della resistente in Austria ai fini della costituzione del rapporto commerciale grazie a un contatto fornitogli da una persona proveniente dal suo ambiente professionale. Successivamente egli ha compilato il profilo cliente inviato dalla resistente, sottoscrivendo la «richiesta di apertura» del conto corrente e del deposito titoli presso la sua residenza italiana. Non risulta però, al di fuori della trasmissione di tali documenti, che la resistente abbia esercitato un'attività professionale o commerciale in Italia o che l'abbia in qualche modo ivi diretta. Un'attività del genere, cui consegue l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento Roma I, si configurerebbe soltanto qualora risultasse chiaramente dalle circostanze che la resistente intendeva concludere contratti con consumatori dello Stato del ricorrente al di là di tale singolo caso (vale a dire, su larga scala) (sentenza della Corte, C-585/08 e C-144/09, *Pammer e Hotel Alpenhof*, ECLI:EU:C:2010:740, punto 92 [sull'articolo 15 del regolamento Bruxelles I]; v. anche sentenza dell'Oberster Gerichtshof [Corte suprema], 1 Ob 158/09f, punto 5, sull'irrelevanza del mero invio dei cataloghi *una tantum*). Tale circostanza, con riguardo al momento della costituzione del rapporto commerciale, è priva di qualsiasi base fattuale.
- 22 A parere di questo Collegio, non sussistevano quindi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I al momento della costituzione del rapporto commerciale. Non si configuravano pertanto né un motivo né un obbligo per il resistente di fare riferimento a detta disposizione nella clausola sulla scelta della legge. Non emergono peraltro altri motivi per riconoscerne il carattere abusivo, soprattutto perché la legge austriaca sarebbe stata applicabile al rapporto commerciale (prestazione di servizi bancari) in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I anche senza la scelta della legge.

- 23 1.3. In base alla sua precisa formulazione, la clausola sulla scelta della legge ricomprende nell'ambito del rapporto commerciale anche le operazioni future. Tuttavia, a decorrere dalla costituzione di detto rapporto, la banca ha tenuto un comportamento corrispondente alla fattispecie descritta dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Infatti, in conseguenza della partecipazione all'evento in Italia, essa ha diretto le proprie attività verso il paese del consumatore [v. *infra*, lettera (a)], e gli ulteriori ordini effettuati dal ricorrente rientrano nell'ambito di tali attività [v. *infra*, lettera (b)].
- 24 (a) La resistente ha diretto le sue attività (almeno) verso l'Italia.
- 25 La nozione di «dirigere» è impiegata nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento Roma I in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I 2001, attualmente articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I 2012. Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma I, l'interpretazione delle disposizioni di tale regolamento dovrebbe essere coerente con quella dei suddetti regolamenti, per cui la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione relativa alla suddetta norma sulla competenza può essere estesa anche alla fattispecie in esame.
- 26 Secondo tale giurisprudenza (sentenza della Corte , C-585/08 e C-144/09, *Pammer e Hotel Alpenhof*, ECLI:EU:C:2010:740, punti 75 e seg.), sussiste un «dirigere verso» quando il commerciante abbia espresso la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato. Quindi, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, devono esistere elementi idonei a far ritenere che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori.
- 27 Ciò premesso, nel caso di specie è chiaro che la banca resistente abbia «diretto» le sue attività verso lo Stato del consumatore facendo presentare le attività aziendali da un suo dipendente nel corso di un evento in Italia, in quanto, realisticamente, tale presentazione poteva mirare unicamente a concludere nuovi o ulteriori contratti con i clienti che partecipavano all'evento. Dato che all'evento erano presenti anche investitori privati e non sussistono elementi per provare che la resistente non ne fosse a conoscenza, anche tale direzione delle attività mirava alla conclusione di contratti con i consumatori.
- 28 (b) Anche gli altri ordini del ricorrente rientravano nell'ambito di tale attività.
- 29 A tal riguardo, non è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra l'attività diretta verso lo Stato del consumatore e la specifica conclusione del contratto; è sufficiente che l'attività fosse rivolta, in generale, alla conclusione di tali contratti (v. sentenza della Corte, C-218/12, *Emrek*, ECLI:EU:C:2013:666, punto 32 [sull'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I]). Ciò era

tanto più vero in quanto l'acquisto di prodotti finanziari è una tipica operazione bancaria, cui era finalizzata la presentazione della banca. In considerazione dell'irrilevanza di un nesso causale tra l'attività e il contratto in seguito concluso, dal punto di vista del conflitto di leggi non è decisivo il fatto che il rapporto commerciale con il ricorrente preesistesse e che la banca non avesse pubblicizzato determinati prodotti finanziari in occasione dell'evento in Italia.

- 30 1.4. Ne consegue che la resistente ha tenuto un comportamento che di per sé dovrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento Roma I. Tuttavia, è dubbio se tale sia il caso anche laddove gli ordini vengano effettuati nel contesto di un rapporto commerciale continuativo per il quale le parti – come nella fattispecie in esame – validamente scelto la legge al momento della costituzione di detto rapporto.
- 31 Contro tale ipotesi milita l'affidamento riposto dalla banca resistente nella validità della scelta della legge che comporta l'applicazione della legge austriaca. Potrebbe mettersi in dubbio se tale affidamento sia meritevole di tutela nel caso in cui la banca entri nel mercato dello Stato del consumatore dopo la conclusione di detto contratto – come nel presente caso – dovendo prevedere che, almeno con riguardo ai nuovi contratti, potrebbe doversi applicare la legge di tale Stato. Nel caso specifico, potrebbe essere però rilevante l'esistenza di un obbligo della banca di dare esecuzione agli ordini: tale obbligo era previsto (in presenza di altri requisiti) dalle condizioni generali di contratto, a condizione che il cliente lo avesse concordato con la banca stessa (Parte generale delle Condizioni generali di contratto I. B. 1. punto 2, paragrafo 2). Tuttavia, il 26 settembre 2013, il ricorrente concludeva un accordo di tal genere con la resistente in merito all'effettuazione di ordini tramite mezzi di telecomunicazione. Tale obbligo depone piuttosto a favore della tutela dell'affidamento della banca nell'efficacia (illimitata) della scelta della legge.
- 32 Una simile conclusione potrebbe eventualmente essere desunta dalla sentenza C-135/15, *Nikiforidis*, ECLI:EU:C:2016:774, relativa all'articolo 28 del regolamento Roma I: in essa la Corte ha affermato che l'entrata in vigore del regolamento Roma I comporta la sua applicazione a un contratto precedentemente concluso nel solo caso in cui quest'ultimo abbia subito una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto. Tale valutazione potrebbe essere estesa al caso in cui – come nella presente fattispecie – le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento Roma I vengano ad esistere posteriormente alla conclusione del contratto. Tuttavia, va notato che, nel caso di specie, non si tratta di un'obbligazione di durata in senso stretto (quale il contratto di lavoro di cui alla sentenza *Nikiforidis*), ma di un rapporto commerciale regolato per contratto nell'ambito del quale vengono effettuati ed eseguiti singoli ordini indipendenti.
- 33 1.5. La Corte è quindi chiamata a rispondere alla questione se gli effetti giuridici di un ordine di acquisto di un prodotto finanziario, che un consumatore comunica a una banca sulla base di un rapporto commerciale continuativo e al quale la banca

dà esecuzione, debbano essere valutati in base alla legge risultante dall'articolo 6 del regolamento Roma I, qualora le condizioni per l'applicazione di tale disposizione non sussistessero ancora al momento della costituzione del rapporto commerciale e le parti avessero scelto, in quel momento, la legge applicabile (a tutto il contratto) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento Roma I.

2. Sulla seconda questione:

- 34 2.1. Ove l'articolo 6 del regolamento Roma I sia, in linea di principio, applicabile, si pone l'ulteriore questione se sussistano le condizioni per la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento non si applica ai «contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente». Un contratto per l'acquisto di titoli per conto del cliente deve essere considerato un contratto di fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di cui trattasi.
- 35 2.2. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla suddetta disposizione nella sentenza C-272/18, *Verein für Konsumenteninformation*, ECLI:EU:C:2019:827.
- 36 In tale causa era controverso l'acquisto di partecipazioni in una società in accomandita tramite una società con sede all'estero che fungeva da fiduciaria. I consumatori versavano gli importi da investire su un conto fiduciario nello Stato del consumatore, la società adempiva gli obblighi di informazione derivanti dal contratto fiduciario inviando rapporti in detto Stato e i dividendi venivano versati su conti accesi nello Stato del consumatore. Inoltre, la società disponeva di un sito Internet per i consumatori austriaci, sul quale essi potevano consultare informazioni ed esercitare il loro diritto di voto.
- 37 Ad avviso della Corte, era importante verificare se dalla «natura» stessa dei servizi concordati risultasse che essi potevano essere forniti, nel loro insieme, solo al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore (punto 51). Qualora i servizi venissero prestati materialmente in un paese diverso da quello in cui il consumatore «ne beneficia», si dovrebbe considerare che i servizi verrebbero forniti «esclusivamente» al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore solo se il consumatore non abbia la possibilità di beneficiarne nel suo Stato di residenza e debba recarsi all'estero a tal fine (punto 52). Tale non sarebbe il caso nella fattispecie in esame (punto 53).
- 38 2.3. Il fatto che il ricorrente abbia potuto effettuare i suoi ordini di acquisto tramite mezzi di comunicazione a distanza (telefono, e-mail) dall'Italia depone, nel presente caso, a sfavore della fornitura di servizi «esclusivamente» in Austria. Inoltre, il ricorrente aveva anche accesso al sito Internet della resistente in lingua inglese e, secondo le sue stesse dichiarazioni, non contestate sotto tale aspetto,

poteva visualizzare i suoi conti; inoltre, può ipotizzarsi che la banca fornisse al ricorrente anche informazioni sull'esecuzione dei suoi ordini.

- 39 Nondimeno non è necessario applicare la giurisprudenza di cui alla sentenza C-272/18 alla presente fattispecie. In quella causa, infatti, oggetto di esame era un contratto fiduciario, in cui il fiduciario resistente doveva chiaramente fornire servizi destinati al beneficio del consumatore nello Stato di sua residenza abituale (ricezione degli importi da investire in un conto in detto Stato, possibilità di partecipare al processo decisionale delle società tramite un sito Internet concepito per tale Stato, trasferimento dei profitti ottenuti dall'investimento nello Stato in parola). Al contrario, nella presente fattispecie sono stati aperti, in sostanza, (soltanto) un conto e un deposito titoli nello Stato della banca e i prodotti finanziari acquistati dalla banca per conto del cliente sono stati accreditati nello stesso Stato. Si potrebbe quindi dubitare che il ricorrente abbia effettivamente «beneficiario» di detti servizi nel suo Stato, vale a dire in Italia (C-272/18, punto 52). A tal proposito, la possibilità di effettuare ordini a distanza e la trasmissione di informazioni potrebbero essere considerati elementi meramente secondari che non ostano all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I.
- 40 2.4. Questo Collegio è dell'avviso che sia ragionevole trattare il caso in esame allo stesso modo di quello sul quale si è pronunciata la Corte nella causa C-272/18. Tuttavia, non può escludersi la tesi opposta. Pertanto, la Corte è nuovamente chiamata a interpretare l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Roma I. Qualora tale interpretazione dovesse comportare l'applicabilità di detta disposizione, il caso dovrebbe essere valutato esclusivamente in base alla legge austriaca.

3. Sulla terza questione:

- 41 3.1. Ove, invece, vengano fornite una risposta affermativa alla prima questione e una risposta negativa alla seconda questione, troverebbe applicazione l'articolo 6 del regolamento Roma I. Ai sensi del paragrafo 1 di detta disposizione, ciò comporta, in linea di principio, l'applicazione della legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, segnatamente, nel caso in esame, della legge italiana. In ogni caso è possibile scegliere la legge applicabile. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalla legge imperativa del suo paese di residenza.
- 42 3.2. Ciò solleva la questione, nel caso di specie, se la scelta della legge effettuata dalle parti debba ancora essere rispettata, benché non si facesse riferimento – ai sensi della sentenza C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation*, ECLI:EU:C:2016:612 – agli effetti giuridici dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I (v. *supra* V.1.2.). Si potrebbe ritenere che la scelta della legge, sebbene inizialmente non avesse dato adito a dubbi, debba ora considerarsi abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. In tal caso,

la legge italiana si applicherebbe a tutto il rapporto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Ove ne venga invece negato il carattere abusivo, troverebbe applicazione la legge austriaca in forza della scelta della legge effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, pur prevalendo le disposizioni della legge italiana più favorevoli.

- 43 3.3. Per quanto precede, la Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a rispondere anche alla questione se una scelta della legge applicabile effettuata prima della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento Roma I debba considerarsi abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [OMISSIS], dopo che tali condizioni sono venute ad esistenza, qualora non sia stato fatto riferimento agli effetti giuridici dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

VI. Diritto processuale:

44 [OMISSIS]

45 [OMISSIS]

Oberster Gerichtshof (Corte suprema)

Vienna, 8 aprile 2024

[OMISSIS]